

**Dati sulla salute, Diritto di
accesso, diritto alla
riservatezza: breve rassegna
giurisprudenziale**

TAR VENETO, SEZ. II - Sentenza 29 dicembre 1999 n. 2708 - Pres. Trivellato, Est. Rocco - Provincia di Treviso (Avv.ti Batel e Botteon) c. Regione Veneto (Avv.ti Romano Morra, Londei e Zambelli) e Comune di Venezia (n.c.).

1. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Nel caso di redazione dell'elenco delle aree ritenute eleggibili agli effetti degli interventi comunitari contemplati dal Regolamento CE 1260/99 - Sussiste - Ragioni - Redazione dell'elenco - Comporta la conclusione del relativo subprocedimento e rende accessibili gli atti relativi.

2. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Segreto c.d. statistico - Ex artt. 8, 9 e 10 del D.L.vo n. 322/1989 - Ratio - Individuazione - Dati statistici che non si riferiscono a singoli individui, ma ad interi territori comunali - Inapplicabilità del segreto.

1. omissis.

2. Il segreto statistico disciplinato dagli artt. 8, 9 e 10 del D.L.vo 322/1989 - antecedente alla L. 241/1990, ma confermato nella sua vigenza per effetto dell'art. 15 del Regolamento ISTAT approvato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 con D.P.C.M. 30 luglio 1997 e di per sé applicabile quale norma di principio anche agli uffici statistici delle Regioni, costituiti ai sensi dell'art. 5 del medesimo D.L.vo 322/1989 - riguarda solo "i dati raccolti nell'ambito di rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale" (cfr. art. 9 D.L.vo 322/1989) e consente, comunque, la "comunicazione" dei dati stessi "in forma aggregata" (cfr. *ibidem*). L'evidente *ratio* del divieto veniva, e viene, ad identificarsi nella tutela della riservatezza delle posizioni giuridiche individuali pur coinvolte nell'obbligo generale di fornire le proprie informazioni statistiche ai sensi dell'art. 7 dello stesso D.L.vo 322/1989: tutela, si badi, apprestata nell'ordinamento ancor prima dell'entrata in vigore della L. 31 dicembre 1996 n. 675 e succ. mod. e int., introduttiva della disciplina della c.d. *privacy*.

Non può pertanto opporsi il segreto statistico allorché i dati statistici non si riferiscano a singoli individui, ma ad interi territori comunali, ovvero ad aree geografiche di ancor più ampia dimensione; in tale ipotesi, l'imposizione di un divieto di divulgazione dei dati stessi è *ictu oculi* illegittima, anche - e soprattutto - avendo riguardo al fatto che le acquisizioni statistiche non coperte dal sopradescritto segreto "sono patrimonio della collettività e vengono distribuite per fini di studio e di ricerca a coloro che li richiedono" (cfr. art. 10 comma 1, del D.L.vo 322/1989).

TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. II - Sentenza 23 giugno 2000, n. 4615 - Pres. LEO, Est. RUSSO - Società Generale per l'Industria della Magnesia s.p.a. (Avv.ti Vittorio e Matelda Lo Fiego) c. I.N.A.I.L. (Avv.ti Luigi Anziano e Andrea Biffi) e G. ed altri (n.c.). **(ammissibilità dell'accesso alle informazioni sanitarie detenute dall'INAIL).**

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Rapporti con il diritto alla privacy - Individuazione.

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Dati sensibili inerenti alla salute - Atti detenuti dall'INAIL - Disciplina prevista dal D.Lgs. n. 135/99 e dai regolamenti emanati dall'INAIL - Partecipazione al procedimento degli interessati - Necessità.

Deve ritenersi prevalente il diritto di accesso su quello alla riservatezza tutte le volte in cui siano in gioco interessi giuridicamente rilevanti per la cui difesa sia necessario conoscere l'attività amministrativa (1).

In materia di privacy, la legge 31.12.1996, n.675 non detta alcuna norma di coordinamento tra le due discipline, limitandosi, all'art. 43, a disporre che restano ferme le disposizioni in materia di accesso, lasciando in tal modo all'interprete il compito di delimitare di volta in volta i rispettivi confini.

Il decreto legislativo 11.7.1999 n. 135, nel definire i principi generali in base ai quali i soggetti pubblici sono autorizzati a trattare dati sensibili o attinenti a particolari provvedimenti giudiziari, stabilisce in particolare, all'art. 16 lett. c), che l'attività di accesso, svolta in conformità alla legge n. 241 ed alle norme di attuazione, è di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 22 della legge n. 675/96. **Ne deriva, in linea di principio, la legittimità dell'accesso anche a dati sensibili, spettando all'Amministrazione, in sede regolamentare, in base alla nuova formulazione dell'art. 22, comuni 3 bis e 4, specificare quali dati sensibili sono suscettibili di trattamento mediante l'accesso.**

In base al D.Lgs. n. 135/99 e ai regolamenti emanati dall'INAIL (approvati dal consiglio di amministrazione dell'INAIL con delibere nn.5 e 6 del 13.1.2000) **è ammissibile l'accesso anche ai dati sensibili inerenti alla salute, quando si tratti di tutelare situazioni giuridicamente rilevanti del richiedente. Tuttavia, a tal fine occorre che l'Amministrazione segua il particolare (sub)procedimento** descritto dall'art. 15 del regolamento INAIL approvato con delibera n. 5 del 13.1.2000 (avviso all'interessato; eventuale presentazione, da parte del controinteressato o dei controinteressati, ove siano più di uno - di osservazioni scritte; eventuali controdeduzioni del soggetto che ha presentato la richiesta di accesso; decisione, che, se di accoglimento, è limitata alla sola visione dei documenti strettamente necessari alla tutela delle situazioni giuridiche indicate dal richiedente) (2).

(1) Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 4.2.1997, n.5; Cons. Stato, Sez. IV, 4.7.1996, n.820; Cons. Stato, Sez. V, 22.6.1998, n.923; Cons. Stato, Sez. IV, 24.3.1998, n. 498.

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI - Sentenza 30 marzo 2001, n. 1882 - Pres. Giovannini, Est. Garofoli - INAIL (Avv.ti F. M. Artusa e P. Rossi) c. La Paravia Elevators' Service s.r.l. (Avv.ti L. Ioele e F. Accarino) e P. (n.c.) - (riforma TAR Campania-Salerno, Sez. II, 2 novembre 2000 n. 642). **(sul diritto di una impresa di accedere alle informazioni sanitarie riguardanti un dipendente).**

Giustizia amministrativa - Errore scusabile - Applicabilità generalizzata nei casi di situazioni di incertezza normativa - Fattispecie in materia di notifica al controinteressato del ricorso avverso diniego di accesso.

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Ricorso ex art. 25 L. n. 241/90 - Fissazione della camera di consiglio - Avviso con biglietto di segreteria - Non occorre.

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Rapporti con il diritto alla riservatezza - Prevalenza della pubblicità dell'azione amministrativa rispetto al diritto alla riservatezza dei singoli - Limiti.

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Rapporti con il diritto alla riservatezza - Informazioni circa lo stato di salute di soggetti - Disciplina prevista dall'art. 16, co. 2, D. Lgs. n. 135/99 - Applicabilità anche in materia di accesso agli atti amministrativi.

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Rapporti con il diritto alla riservatezza - Informazioni circa lo stato di salute di soggetti - Disciplina prevista dall'art. 16, co. 2, D. Lgs. n. 135/99 - Ponderazione concreta delle esigenze che giustificano l'accesso e di quelle sottese al diritto alla riservatezza - Fattispecie.

omissis.

La disciplina dettata in tema di trasparenza amministrativa dalla l. n. 241/90, volta alla "massimizzazione della circolazione informativa", finisce per accordare una prevalenza al principio di pubblicità rispetto a quello di tutela della privacy, consentendo l'accesso anche quando involgente dati riservati, sempre che l'istanza ostensiva sia sorretta dalla necessità di difendere i propri interessi e con il limite modale costituito dalla non percorribilità della via più penetrante e potenzialmente lesiva dell'estrazione di copia (3).

L'art. 16, co. 2, D. Lgs. n. 135/99 (sulla tutela della privacy), nel prevedere che il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute "è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lett. b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato", trova applicazione, alla stregua di una lettura teleologica e sistematica, anche con riferimento alla materia dell'accesso ai documenti amministrativi.

Quanto alla portata precettiva, l'art. 16, co. 2, D. Lgs. n. 135/99, impone all'Amministrazione una valutazione ponderativa tra diritto da difendere e diritto alla riservatezza da condurre, non sulla base di un'astratta scala gerarchica dei diritti in contesa, bensì tenendo conto delle specifiche circostanze di fatto destinate a connotare il singolo caso concreto (4).

TAR EMILIA ROMAGNA-BOLOGNA, SEZ. I - Sentenza 6 dicembre 2001, n. 1207 - Pres. Perricone, Est. Pasi - Gruppo COIN s.p.a. (Avv.ti Monzoni e V ed M. Lo Fiego) c. I.N.A.I.L. di Ferrara (Avv.ti Colombino e Cazzante) e Natali (n.c.) - (respinge). **(non sussiste il diritto del datore di lavoro di accedere agli atti e di intervenire in un procedimento attivato l'INAIL per il riconoscimento di malattia professionale riguardante un dipendente).**

1. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Rapporto tra la disciplina prevista dalla L. 241/90 e la disciplina sulla riservatezza dei dati personali prevista dalla legge 675/96 - Non è di incompatibilità - Valutazione da parte della P.A. dei presupposti delle istanze di accesso ai sensi dell'art. 43, comma secondo, della legge 675/96 - Necessità.

2. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Rapporto con la disciplina sulla riservatezza dei dati personali - Prevalenza del diritto di accesso - Si realizza allorché l'interesse fatto valere sia rilevante e l'accesso sia imprescindibile per la difesa dell'interesse stesso.

3. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Rapporto con la disciplina sulla riservatezza dei dati personali - Istanza di accesso di un datore di lavoro agli atti di un procedimento presso I.N.A.I.L. di riconoscimento di malattia professionale che riguarda un dipendente - Nel caso in cui l'interesse sia costituito da paventati pregiudizi morali ed economici che potrebbero conseguire dall'esito del procedimento - Non può essere accolta - prevalenza delle esigenze alla riservatezza.

4. Atto amministrativo - Procedimento - Partecipazione - Di un datore di lavoro ad un procedimento presso I.N.A.I.L. di riconoscimento di malattia professionale che riguarda un dipendente - Diritto - Non sussiste - Ragioni.

1. omissis.

2. Il giudizio di comparazione tra esigenze di accesso e tutela della riservatezza personale in materia sanitaria deve assumere quali parametri di riferimento la rilevanza giuridica dell'interesse rispetto al quale è strumentale l'accesso documentale, e la sua imprescindibile necessità per la difesa di quell'interesse, che rappresenta anche il limite entro il quale l'accesso può essere consentito, oltre che la condizione per la sua prevalenza sulla tutela della privacy.

3. Non sussiste il diritto di un datore di lavoro all'acquisizione di notizie presso I.N.A.I.L. relative ad un procedimento di riconoscimento di malattia professionale che riguarda un dipendente, ove tale richiesta di accesso sia giustificata da paventati pregiudizi morali ed economici che potrebbero conseguire dall'esito del procedimento, tenuto conto peraltro della rilevanza giuridica sicuramente ed esplicitamente attribuita da norme positive alla tutela della riservatezza in materia sanitaria e dell'attinenza del relativo diritto alla sfera della personalità, a fronte dei quali gli interessi di natura esclusivamente patrimoniale fatti valere, di assai esigua consistenza ovvero autonomamente e pienamente tutelabili in apposite e competenti sedi giurisdizionali e amministrative, non siano direttamente incisi dal procedimento amministrativo rispetto al quale reclama l'accesso documentale. In tale ipotesi il diritto di accesso per la difesa di interessi giuridicamente rilevanti deve ritenersi recessivo rispetto all'opposto interesse alla tutela della riservatezza (1).

4. omissis.

TAR VENETO SEZ. III - Sentenza 7 marzo 2003, n. 1674 - Pres. Zuballi, Est. Franco - Sinigaglia (Avv.ti Bacci e Favaron) c. U.L.S.S. n.12 (Avv.Zimbelli) - (accoglie). **(sull'accesso alle informazioni sanitarie ed in particolare alla cartella clinica di un parente dell'istante).**

1. Giustizia amministrativa - Generalità - Ricorso giurisdizionale - Actio ad exhibendum ex art. 25, l. n. 241/1990 - Natura di giudizio impugnatorio - Esclusione - Omessa notifica ai controinteressati - Aveni titolo alla riservatezza della documentazione amministrativa (tutela della privacy) - Inammissibilità del gravame - Non si configura - Ragioni.

2. Atto amministrativo - Diritto di accesso - In materia sanitaria - Rapporto con la disciplina sulla riservatezza dei dati personali ex art. 16 D. Lg.s n. 135/99 - Prevalenza del diritto di accesso - Si realizza allorché l'interesse fatto valere sia, esso stesso, lato sensu sanitario, nonché rilevante, e l'accesso sia imprescindibile per la difesa dell'interesse medesimo.

3. Atto amministrativo - Diritto di accesso - In materia sanitaria - Actio ad exhibendum ex art. 25, l. n. 241/1990 - Nei confronti di cartella clinica relativa a parente stretto defunto - Per approntare terapie preventive a tutela e protezione della proprie salute - In relazione all'eventuale carattere ereditario della patologia della persona deceduta - Possibilità - Sussiste.

4. Atto amministrativo - Diritto di accesso - In materia sanitaria - Actio ad exhibendum ex art. 25, l. n. 241/1990 - Nei confronti di cartella clinica relativa a parente stretto defunto - Disamina dell'istanza di ostensione - Individuazione del nesso specifico tra le ragioni a base dell'istanza e le finalità perseguite con la richiesta di accesso - Obbligo per la P.A. - Sussiste - Mancanza - Illegittimità - Fattispecie.

1. omissis

2. In materia sanitaria, il giudizio di comparazione tra esigenze di accesso e tutela della riservatezza personale, ex art. ex art.16 D. Lg.s n.135/99, deve assumere, quali criteri di soluzione, la rilevanza giuridica e/o il "rango" del diritto posto a base dell'istanza di ostensione, rispetto al quale l'accesso documentale è soltanto strumentale, e la sua imprescindibile necessità per la difesa di quell'interesse. Detto interesse costituisce, altresì, il limite entro cui l'accesso può essere consentito, oltre che la condizione per la sua prevalenza sulla tutela della privacy. E ciò tanto più quando l'interesse fatto valere dall'accedente ha, esso stesso, substrato di carattere sanitario, funge da oggetto della pretesa, ed è diretto a proteggere la salute dell'istante (alla stregua del principio è stato ritenuto prevalente sulla riservatezza personale dell'erede controinteressato, il diritto di accesso alla cartella clinica avanzata dalla sorella della defunta a tutela e protezione della propria salute, in relazione all'eventuale carattere ereditario e, quindi, trasmissibile, della patologia da cui era affetta la medesima "parente stretta" deceduta).

3. Deve ritenersi accessibile, ex artt. 22 e segg. l. n. 241/1990, una cartella clinica relativa ai ricoveri di un parente stretto defunto, nel caso in cui l'accedente eserciti il diritto di ostensione a protezione della propria salute, e motivi la relativa istanza con l'esigenza di approntare terapie preventive o meno, in relazione all'eventuale trasmissibilità ereditaria della patologia esiziale da cui era affetto il parente deceduto.

4. In sede di accesso ai documenti, ex artt. 22 e segg. l.n.241/1990, la P.A. ha l'obbligo di esaminare l'istanza dell'accedente alla luce dei motivi specificati nella medesima, avendo riguardo al nesso fra le motivazioni poste a presidio della richiesta (id est natura della posizione giuridica del richiedente) e alle finalità addotte (alla stregua del principio, è stato dichiarato illegittimo il diniego opposto da un'Azienda Sanitaria Locale in ordine ad un'istanza di accesso a cartella clinica di un parente stretto defunto - sorella - motivato con l'assunto che la richiedente - non compresa nel testamento - non era erede legittimaria; laddove, invece, l'accedente, in disparte la qualità di erede legittimaria, aveva inoltrato domanda di ostensione ai documenti sanitari, al fine esclusivo di verificare il carattere eventualmente ereditario della patologia da cui era affetto la parente deceduta e, in caso positivo, di intraprendere iniziative di prevenzione terapeutica a protezione della propria salute).

1. Il fatto.

Con istanza diretta all'A.S.L. n.12 di Venezia, la ricorrente chiedeva, ex artt. 22 e segg. l.n.241/1990, il rilascio di una copia della cartella clinica relativa ai ricoveri cui era stata sottoposta la sorella, poi deceduta per patologia tumorale. La domanda era diretta ad accertare - tramite la disamina dei documenti sanitari - l'eventuale carattere ereditario della patologia da cui era affetta la parente (anche la madre dell'istante era stata colpita da analoga malattia) e, quindi, in caso di esito positivo dell'accertamento, a valutare iniziative a protezione e/o a tutela della propria salute, consistenti nel seguire opportune terapie preventive.

Avverso tale istanza la P.A. sanitaria opponeva un primo diniego, ponendo a base dello stesso l'assunto secondo cui l'istante (non compresa nel testamento) non era erede legittimaria.

A seguito dell'intervento del Difensore civico regionale - dal tenore favorevole all'accoglimento dell'avanzata istanza di accesso (per la ritenuta sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo all'accedente) - la U.S.L.L. n.12 del Veneto, evidenziando, tra l'altro, l'obbligo del segreto professionale, si determinava per una soluzione intermedia della questione, nel senso di consentire sì l'accesso, limitandolo, tuttavia alla forma della mera visione, e, per di più, condizionandone le modalità esecutive alla presenza di un medico di fiducia della medesima USLL.

L'accedente, ritenendosi non soddisfatta nella propria pretesa di ostensione, e considerando tale seconda decisione dell'amministrazione del tutto assimilabile ad un sostanziale diniego dell'accesso, impugnava tempestivamente detto successivo provvedimento finale innanzi al Giudice amministrativo competente.

2. La decisione del T.A.R. per il Veneto.

Il T.A.R. del Veneto, con la sentenza in rassegna, ha accolto il gravame proposto dalla ricorrente, ed ha ordinato l'esibizione ed il rilascio di copia della documentazione richiesta.

Il Giudice amministrativo, investito della questione, ha, innanzitutto, risolto la problematica dell'eccezione pregiudiziale o preliminare di inammissibilità del gravame, sollevata dalla U.L.S.S. resistente, per difetto di notifica del ricorso all'erede controinteressato (1), a tutela, nella qualità, del diritto alla riservatezza dei dati personali (sensibili), inerenti il pregresso stato di salute della defunta.

Sul punto, l'Organo giurisdizionale - pur dando lealmente atto della non facile risolvibilità della questione - si è distanziato dall'orientamento giurisprudenziale del Massimo Consesso di Giustizia Amministrativa, secondo cui, alla stregua della natura impugnatoria dell'actio ad exhibendum disciplinata dall'art.25 l.n.241/1990, deve ritenersi comunque necessaria la notifica del ricorso anche ai controinteressati, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali (nella specie sensibili, ex art.22 l.n.675/1996).

A tal proposito, ha manifestamente escluso la natura impugnatoria dello speciale rito accelerato innanzi menzionato, ed ha chiarito che l'actio ad exhibendum, disciplinata dall'art.25 l.n.241/1990, si caratterizza per essere improntata ad una logica processuale del tutto differente dallo schema tipico del rito ordinario di annullamento dei provvedimenti amministrativi, e del giudizio tipicamente impugnatorio.

Per corroborare tale affermazione ha fatto riferimento ad un duplice ordine di ragioni:

a) il rito speciale previsto dall'art.25, l.n.241/1990, viene definito con una sentenza che non ha né natura costitutiva, né natura di condanna in senso stretto, atteso che, con tale provvedimento giurisdizionale, il Giudice amministrativo si limita a riconoscere, in favore dell'istante, il diritto di accesso agli atti e documenti, e, quindi, a ordinare, meramente, alla P.A. un "facere" specifico;

b) la sufficienza del riconoscimento dell'esistenza, in capo al ricorrente, del diritto di accesso, per impartire alla P.A. - in disparte la posizione giuridica di eventuali controinteressati - l'ordine di esibire e rilasciare all'accedente copia della documentazione richiesta.

Tuttavia, al riguardo, il Collegio non ha mancato di precisare, innovativamente, che, nel caso in cui l'istanza di accesso abbia ad oggetto atti e documenti in ordine ai quali possa delinearsi, innanzi all'Autorità Giurisdizionale adita, una questione di conflitto con il diritto alla riservatezza dei terzi, sarà il giudice, ex officio, a ordinare, eventualmente, l'integrazione del contraddittorio, ove alla notifica ai controinteressati non abbia provveduto il ricorrente, senza che l'omessa notifica possa ritenersi elemento idoneo a configurare un'ipotesi d' inammissibilità del ricorso, non versandosi in ipotesi di giudizio impugnatorio.

Nel merito, il T.A.R. Veneto, ha censurato, più nel dettaglio, il comportamento della P.A. resistente, sul rilievo che la stessa, in forza delle sollecitazioni del Difensore regionale civico, pur consentendo l'accesso nella forma più "soft" della mera visione, aveva subordinato lo svolgimento delle relative modalità esecutive alla presenza di un medico di fiducia dell'amministrazione.

Al riguardo, nel criticare la resistente, ha posto in evidenza il carattere squisitamente personale del diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi, attivabile in via diretta, senza "filtri" di sorta, ed ha osservato, dunque, che una simile forma di accesso doveva reputarsi equivalente ad un sostanziale diniego dello stesso; tanto più che alcuna disposizione della legge n.241/1990 prevede l'interposizione di un altro soggetto nel rapporto tra p.a. e cittadino, allorquando quest'ultimo avanzi istanza di ostensione ad atti e documenti stabilmente detenuti dalla medesima P.A.

Ha chiarito, altresì, che, contrariamente (e forse artatamente) a quanto affermato dalla parte pubblica, stando alla previsione di cui all'art. 5, comma 6°, D.P.R. 27.6.1992 n.352, è l'accedente che, semmai, può incaricare, in sua sostituzione, una persona di fiducia, per esercitare ed effettuare materialmente l'esame dei documenti della P.A. ed estrarne copia.

^^*

L'Organo giurisdizionale, inoltre, nel richiamare un precedente della Sezione (T.A.R. Veneto, Sez. III, 6 luglio 2000 n. 1294) ha dato atto che il tema centrale della controversia era quello del conflitto tra due diritti (all'accesso, e alla riservatezza dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute di un terzo, contenuti in un documento amministrativo) entrambi fortemente tutelati dall'ordinamento, e che tale conflitto, non del tutto nuovo, deve considerarsi, in sostanza, come la conseguenza della convivenza nell'ordinamento giuridico di due leggi (n.241/1990 e 675/1996, come modificata dal D. Lgs. n.135/1999) non sempre perfettamente compatibili tra loro.

Ebbene, al fine di dirimere la "vexata quaestio", l'Organo giudicante, ha affermato quanto appresso.

In coerenza con le statuizioni contenute nel caso precedentemente deciso e richiamato, secondo cui la regola da seguire per migliorare il precario equilibrio tra la necessità di tutelare il diritto all'accesso, e quella di garantire la riservatezza di terzi, nel caso in cui, in conseguenza dell'accesso, possano essere trattati dati personali idonei a rivelare lo stato di salute di un soggetto terzo, è necessario avere riguardo al "rango" del diritto, che con l'istanza di ostensione, si intende far valere.

Movendo da tale presupposto i Giudici amministrativi veneti, hanno messo in risalto che la singolarità della fattispecie portata alla loro attenzione, risiedeva nel fatto, incontrovertibilmente accertato, che nel caso di specie, l'accesso alla documentazione sanitaria altrui occorre all'accidente non per difendere, in generale, propri interessi in sede processuale o altrove, ma al precipuo scopo di proteggere la propria salute.

Pertanto, hanno conclusivamente soggiunto, che "... nessuno vorrà negare che l'interesse ad approntare eventuali terapie preventive a protezione del proprio stato di salute stia alla base di un diritto che certamente deve considerarsi primario e, di conseguenza - nel confronto con quello alla riservatezza di dati sanitari afferenti a un parente stretto defunto - di rango superiore rispetto a quest'ultimo, non fosse altro perché l'interessata non potrebbe in altro modo acquisire dati e informazioni rilevanti a tal fine".

L'Organo giurisdizionale, non trascurando di sottolineare il carattere "...piuttosto astratto..." della necessità di tutelare la riservatezza di dati afferenti persona deceduta, o dei dati inerenti la patologia che aveva determinato il decesso, ha posto, a base del decum, la premessa del sentire collettivo o della coscienza comune, sottesa al diritto a tutelare il proprio stato di salute, tramite la conoscenza di dati personali di un terzo, utili in tal senso.

Ha quindi giustificato la propria determinazione, logicamente e giuridicamente, nell'ottica della razionalità cui deve essere informato l'intero impianto motivazionale di un provvedimento giurisdizionale, con la seguente doppia negazione, avente, evidentemente, valore di statuizione:

"...nessuno vorrà negare..." e, quindi, in senso opposto, con metodo deduttivo generale, tutti devono ammettere, la natura primaria e, quindi, prevalente, del diritto a proteggere la propria salute, rispetto alle esigenze di riservatezza del terzo i cui dati divengono ostensibili; e ciò a maggior ragione, allorché non sussista altra concreta possibilità, per l'accidente, di venire in possesso di dati e informazioni.

3. Brevi conclusioni.

I profili di novità emergenti nel procedimento amministrativo e nel ricorso giurisdizionale che, infine, ha dato vita alla decisione in rassegna, appaiono, sostanzialmente, tre:

l'intervento del difensore civico regionale in una questione afferente la sfera così strettamente personale della ricorrente che, in ogni, caso ha determinato, in prima battuta, da parte della P.A., cui era stata avanzata richiesta di accesso agli atti, una "rivisitazione" del primo diniego, e, quindi, con una forma atipica di autotutela, la positiva espressione del consenso all'accesso agli atti, sia pure nella forma mediata della mera visione, condizionata alla presenza di un medico di fiducia dell'amministrazione;

le motivazioni poste a base dell'istanza di ostensione, dirette a tutelare non una situazione giuridicamente rilevante connessa ad un interesse di natura patrimoniale, bensì una situazione giuridicamente rilevante connessa ad un interesse di natura sanitaria, finalizzato alla protezione della salute della medesima accidentante;

c) l'esclusione, in aperto contrasto con l'orientamento del Massimo Organo di Giustizia Amministrativa, della natura impugnatoria del rito speciale accelerato di cui all'art. 25, l. n. 241/1990.

^^*

Si è dell'avviso che, in ogni caso, nella considerazione complessiva degli interessi in conflitto (rectius: diritti), non può sottovalutarsi che la ricorrente, nella fattispecie esaminata, ha sicuramente agito per la tutela e/o cura di una situazione soggettiva giuridica particolarmente rilevante. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che l'accidente ha posto a base dell'istanza di ostensione ragioni di incolumità fisica e di salute proprie.

Va ricordato, al riguardo, da un lato, che il diritto alla salute, come noto, è costituzionalmente garantito e protetto, e, dall'altro, che, il legislatore, con l'art.3, comma 1°, l.n.205/2000, ha dedicato ad esso uno specifico riferimento, affermando che si tratta di diritto essenziale della persona.

D'altronde, va pure riferito che "stato di salute" è espressione di una certa ampiezza, che indica, in generale, la condizione sanitaria di un soggetto, intesa in senso dinamico (stati di salute, di malattia, ecc.), nel suo originarsi, evolversi e concludersi.

Nel caso di specie, quanto innanzi affermato assume maggiore e primaria valenza, se si considera che - stando alle motivazioni poste a base dell'istanza di ostensione - la stessa era risultata mirata a porre in essere eventuali comportamenti di terapia preventiva, a protezione del fondamentale diritto alla salute dell'accidente, e che, notoriamente, in medicina, la prevenzione tempestiva, spesso, è più efficace della cura.

^^*

Sembra che il Collegio, nella fattispecie sindacata, al fine di risolvere il caso concreto - in disparte lo specifico richiamo al proprio precedente giurisprudenziale - nel pronunciare la decisione segnalata, abbia fatto leva non tanto sui canoni generali in materia di prevalenza del diritto alla riservatezza o all'accesso, e/o su valutazioni di carattere dogmatico costituzionale afferenti la pregnanza degli interessi in conflitto, bensì alla prevalenza oggettiva del diritto alla salute ex art.32 Cost., e, contestualmente, nonché, segnatamente, alle effettive esigenze di opportunità che connotavano l'istanza dell'accidente. E ciò ha fatto, evidentemente, in una logica marcatamente garantistica del diritto alla salute.

In particolare, appare utile porre in rilievo che la pronuncia adottata a definizione del caso esaminato dal T.A.R. Veneto, costituisce - ad avviso di chi scrive - un concreto esempio della versatilità oggi attribuita al giudice amministrativo nell'accedere al "fatto" ovvero al "problema" "amministrativo", improntata non alla rigidità delle forme, bensì caratterizzata da un approccio valutativo mirato a valorizzare i profili sostanziali dell'azione amministrativa, ed ai più svariati risvolti che la stessa può assumere in sede giurisdizionale e/o processuale.

Significativa, al riguardo, è l'opzione ermeneutica fornita dal giudice amministrativo veneto, in ordine alla dichiarata infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del gravame - sollevata dalla difesa pubblica - perché non notificato ai controinteressati, e la connessa fluida soluzione individuata nell'integrazione, ex officio, del contraddittorio.

^^*

Si evidenzia, ancora, che con la decisione in rassegna, il giudice amministrativo ha sindacato una questione implicante lo scrutinio ed il bilanciamento di diritti aventi, tutti, rango costituzionale. Tanto è vero che, lo si ribadisce, l'accidente ha posto a base dell'istanza di ostensione motivi attinenti all'incolumità fisica ed alla salute proprie.

Pertanto, in conclusione, senza tralasciare che, in casi simili a quello analizzato, potrebbe, comunque, ravvisarsi la necessità dell'autorizzazione preventiva del Garante, si osserva che l'Organo giurisdizionale, ha optato per una soluzione che, pur sostanzialmente favorevole alla prevalenza del diritto di accesso sulla riservatezza dei dati personali, appare in linea e coerente non solo con l'attuale assetto normativo in materia, ma anche con il più generale principio secondo cui, in tali ipotesi, l'accesso deve essere assicurato - previa verifica del requisito di legittimazione dell'accidente - con opportune modalità, tali da non vulnerare in modo grave e significativo la riservatezza, e, quindi, da realizzare un equilibrato temperamento dei valori in gioco.

Testimonia quanto affermato il fatto che il T.A.R. Veneto, nell'ordinare alla P.A. l'ostensione degli atti in favore dell'accidente, ha precisato, nell'ambito di discrezionalità connesso alla funzione e/o al sindacato giurisdizionale, che la stessa potrà avvenire, eventualmente, "... con la presenza di un medico o di altra persona di fiducia" ed anche "...limitatamente alle parti della cartelle cliniche oggetto di specifica richiesta".

(1) Sull'interesse degli eredi di un controinteressato a partecipare al giudizio amministrativo, v. Cons. Stato, Sez. V, 19 settembre 1992, n. 841, in Foro amm., 1992, 1936, secondo cui: "Gli eredi di un controinteressato deceduto prima della notifica del ricorso, hanno interesse a prendere parte al giudizio promosso ex adverso, quanto meno sotto il profilo morale (nella specie, si è ritenuto che nella vertenza promossa al fine di annullare la nomina a primario di un sanitario nel frattempo deceduto, gli eredi vantassero non solo un interesse morale a partecipare al giudizio, ma anche patrimoniale, tenuto conto che dalla rimozione della nomina discendono effetti negativi sull'indennità di buonuscita e sul trattamento pensionistico di reversibilità, rapportati alla qualifica rivestita dal de cuius all'atto del decesso".

TAR LAZIO - ROMA SEZ. I - sentenza 17 gennaio 2005, n. 308 - Pres. Calabrò, Est. Panzironi - Pazienza (Avv. G. e E. Parente) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato) e Ercole e altri (n.c.) - (dichiara il ricorso inammissibile) **(sull'asserita prevalenza del diritto alla riservatezza su quello di accesso agli atti della P.A.).**

1. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Nei confronti di istanze di trasferimento di personale ex art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 - Nel caso in di domanda di ostensione genericamente avanzata in relazione a tutti gli atti di trasferimento adottati dalla P.A. - Diniego della P.A. - Legittimità - Ragioni - Fattispecie.

2. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Nei confronti di istanze di trasferimento di personale ex art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 - Nel caso in cui gli atti richiesti in ostensione contengano dati sensibili - Diniego della P.A. - Riferimento all'obbligo di tutelare la riservatezza (privacy) di terzi - Legittimità - Ragioni - Fattispecie.

1. Deve ritenersi legittimo il diniego di accesso agli atti opposto dalla P.A. in merito ad un'istanza di ostensione di un dipendente, riguardante gli atti di trasferimento del personale ex art. 33, comma 5, L. n. 104/1992, nel caso in cui, da un lato, detta istanza sia stata avanzata genericamente nei confronti di tutti gli atti di trasferimento adottati dalla P.A., e non già con riferimento a singoli provvedimenti, e, dall'altro, la P.A. medesima abbia già chiarito all'istante le ragioni ed i criteri posti a base dei medesimi atti di trasferimento.

2. Deve ritenersi legittimo il diniego di accesso agli atti opposto dalla P.A. in merito ad un'istanza di ostensione di un dipendente, riguardante gli atti di trasferimento del personale ex art. 33, comma 5, L. n. 104/1992, nel caso in cui agli atti amministrativi richiesti in ostensione contengano dati sensibili, afferenti la salute dei parenti disabili del personale soggetto a trasferimento. Tali atti, in vero, sono sottratti all'accesso poiché la tutela della riservatezza (privacy) dei terzi assume una valenza di rango superiore rispetto all'esigenza sottostante al diritto di accesso (1).

(Documenti correlati:

TAR LAZIO - ROMA SEZ. III BIS, sentenza 19-4-2004, n. 3319, pag.
http://www.lexitalia.it/p/tar/tarlazio3bis_2004-04-19.htm (sulla prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi sul diritto alla riservatezza e sulla necessità in ogni caso di indicare gli specifici motivi che impongono la riservatezza).

TAR LAZIO - ROMA SEZ. III BIS, sentenza 25-5-2004, n. 4874, pag.
http://www.lexitalia.it/p/tar/tarlazio3bis_2004-05-25.htm (anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 193/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - il diritto di accesso prevale su quello alla riservatezza previa valutazione - in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale - del rango degli interessi coinvolti).

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. V, sentenza 27-3-2003, n. 3025, pag.
http://www.lexitalia.it/private/tar/tarcampna5_2003-03-27.htm (sul diritto del dipendente di accedere a documenti che comunque attengono al proprio rapporto di impiego e sui rapporti tra diritto di accesso e diritto alla privacy).

TAR CALABRIA - REGGIO CALABRIA, sentenza 27-2-2004, n. 192, pag.
http://www.lexitalia.it/p/tar/tarcalabriarc_2004-02-27.htm (legittimamente, per tutelare la privacy, viene consentita solo la visione ma non anche la estrazione della copia dei curricula prodotti dai partecipanti ad una procedura concorsuale).

TAR VENETO SEZ. II, sentenza 4-4-2004, n. 934, pag. http://www.lexitalia.it/p/tar/tarveneto2_2004-04-04.htm (sussiste il diritto di accedere all'esposto presentato da un privato sulla base del quale è iniziato un procedimento amministrativo, ma è necessario tutelare la privacy dell'autore dell'esposto con l'omissione del suo nome per evitare possibili ritorsioni).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 7-9-2004, n. 5873, pag. http://www.lexitalia.it/p/cds/cds5_2004-09-07-8.htm (sui presupposti per l'esercizio del diritto di accesso, sui suoi rapporti con il diritto alla riservatezza e sull'interpretazione dell'art. 16 D.L.vo n. 135/1999; fattispecie relativa ad accesso ai dati sanitari).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 20 marzo 2006, n. 1439 - Pres. Elefante, Est. Metro - Salvatore (Avv. Colalillo) c. Comune di Conca Casale (Avv. Mazzocco) e Brunetti ed altri (n.c.) - (annulla T.A.R. Molise - Campobasso, sent. n. 16 del 2005) **(sulla legittimità o meno dell'ammissione al voto assistito nel caso in cui il certificato medico non precisi il tipo di patologia da cui è affetto l'elettore).**

1. Elezioni - Espressione del voto - Voto assistito - Certificato medico - Omessa menzione in esso della specifica patologia che impedisce il voto senza l'aiuto di altro elettore - Ammissione al voto assistito - Illegittimità - Fattispecie.

2. Elezioni - Espressione del voto - Voto assistito - Ammissione - Certificato medico che non attesti la specifica patologia che impedisce il voto senza l'aiuto di altro elettore - Giustificazione dell'omissione facendo riferimento alla disciplina che tutela la privacy - Impossibilità.

1. E' illegittima l'ammissione al voto assistito nel caso in cui il certificato medico, nell'attestare l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore, non indichi anche la relativa patologia, atteso che, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (novellato dall'art. 9 L. 11 agosto 1991 n. 271), i certificati medici devono attestare che "l'infermità impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore", indicando il tipo di infermità da cui è affetto l'elettore (1).

2. La mancata indicazione nel certificato medico della specifica patologia che impedisce l'espressione autonoma del voto non può essere giustificata facendo riferimento a ragioni di tutela della privacy, atteso che l'articolo 41 ult. comma del D.P.R. n. 570/60, aggiunto dalla L. n. 17 del 2003, si limita a garantire che l'annotazione del voto assistito sia inserita, con un simbolo o un codice, nella tessera elettorale personale dell'elettore.

(1) Nella specie, nell'apposito spazio del verbale di seggio destinato alla indicazione del "motivo specifico per cui l'elettore fisicamente impedito o handicappato era stato autorizzato a votare mediante accompagnatore" risultava trascritta la sola espressione del certificato: "infermità"; tale generica indicazione, secondo la Sez. V, era insufficiente per l'ammissione al voto assistito.